



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

---

**DECRETO N. 541 DEL 23/04/2026  
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE - ADESIONE ALLA  
CONVENZIONE ARIA\_2024\_052, LOTTO 8 - DITTA NIPPON SANZO PHARMA S.R.L.**

---

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova**

Strada Lago Païolo 10 - 46100 Mantova | [www.asst-mantova.it](http://www.asst-mantova.it)

Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

---

## IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- in attuazione delle DD.GG.RR. nn. 5954/2016 e 6917/2017 è stato istituito, con decorrenza 01/01/2020 presso questa ASST, il Servizio Unificato di Protesica e Integrativa (SUPI) riguardante l'intero territorio dell'ATS Val Padana e, quindi, i pazienti domiciliari territorialmente afferenti alle ASST di Mantova, Cremona e Crema;
- con riferimento al servizio di ossigenoterapia e al noleggio di concentratori nel perimetro di riferimento delle attività di assistenza del SUPI comprendente le ASST Mantova, Cremona e Crema rientra solo il noleggio dei concentratori, mentre rimane di pertinenza di ciascuna ASST, per il territorio di propria competenza, il servizio di ossigenoterapia;

PREMESSO che è necessario procedere all'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare per soddisfare le esigenze di pazienti afferenti al territorio di competenza dell'ASST di Mantova e al noleggio di concentratori per gli assistiti afferenti al SUPI comprendente le ASST Mantova, Cremona e Crema;

PRESO ATTO che, come risulta da nota in data 20/04/2026 conservata in atti, il Responsabile della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale ha provveduto a trasmettere il fabbisogno necessario, quantificato nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2026 adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) e

Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/02/2026, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che, in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.) ha attivato la convenzione di seguito indicata:

- Convenzione ARIA\_2024\_052, Lotto 8 "Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare - SUPI: ASST di Mantova" - con scadenza il 11/09/2027, aggiudicata a favore della Ditta Nippon Gases Pharma s.r.l. di Milano (MI);

PRESO ATTO che con nota prot. 19418/2026 conservata in atti, la Ditta Nippon Gases Pharma s.r.l. ha comunicato la variazione della propria ragione sociale in Nippon Sanso Pharma s.r.l. a far data dal 01/04/2026;

DATO ATTO che il servizio di cui trattasi è ricompreso tra le categorie merceologiche di cui al sopra citato D.P.C.M. 11/02/2026;

DATO ATTO che con la predetta nota conservata in atti, il Responsabile della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alla precitata Convenzione "ARIA\_2024\_052, Lotto 8" provvedendo altresì a trasmettere il fabbisogno aziendale del servizio oggetto della fornitura necessario a soddisfare le esigenze dei pazienti territoriali, quantificato nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e della nota del predetto Responsabile della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale di aderire alla convenzione sopra citata per il lotto suindicato ed incluso nello stesso Allegato;

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative e dagli indirizzi regionali sopra richiamati, il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, in caso di urgenza di acquisire i prodotti ricompresi nelle convenzioni centralizzate regionali o nazionali, è stato autorizzato a sottoscrivere anticipatamente gli ordinativi di fornitura, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, dalle quali abbia acquisito il rispettivo fabbisogno;

DATO ATTO che si è anticipatamente provveduto ad emettere in data 21/04/2026 ordinativo di fornitura (n. 218109183), a titolo di prenotazione dell'impegno del fornitore nei confronti di questa ASST per il quantitativo stimato dalla struttura proponente e per il conseguente importo presunto di spesa sulla base delle condizioni predeterminate dalla suddetta centrale di committenza;

CONSIDERATO che, con riferimento al fabbisogno presunto per 36 (trentasei) mesi, stimato dal Responsabile della struttura competente, il costo del servizio in oggetto sulla base delle condizioni offerte è determinabile in complessivi € 6.639.649,84 Iva 4% esclusa;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione comporta una maggior spesa su base annua pari ad € 350.732,36 Iva esclusa, in quanto le condizioni economiche attuali sono meno favorevoli rispetto quelle del contratto precedente risalente al 2022;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2026-2028 adottata con decreto n. 429 del 27/03/2026, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 36/2023;

RITENUTO di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il Dott. Marcello Taurozzi, Dirigente Farmacista in servizio presso la Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato il Dr. Raffaele Bonora Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da BONI ANTONELLA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

## DECRETA

- di aderire alla Convenzione di seguito indicata stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia per il servizio indicato nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), aggiudicata alla Ditta ivi indicata, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:
  - Convenzione ARIA\_2024\_052, Lotto 8 "Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare - SUPI: ASST di Mantova" - con scadenza il 11/09/2027, aggiudicata a favore della Ditta Nippon Gases Pharma s.r.l. di Milano (MI), ridenominata in Nippon Sanso Pharma s.r.l. a far data dal 01/04/2026;
- di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, per il periodo di validità del contratto previsto per 36 (trentasei) mesi e comunque sino e non oltre il 20/04/2029, una spesa complessiva presunta pari ad € 6.905.235,84 (Iva 4% inclusa) che viene conteggiata sui conti economici n. 80250546, 80102000 e 80300520 dei Bilanci 2026 - 2029 nel seguente modo:

conto economico	2026	2027	2028	2029	TOTALE
80250546	319.745,52 €	479.618,27 €	479.618,27 €	159.872,76 €	1.438.854,82 €
80102000	935.693,95 €	1.403.540,92 €	1.403.540,92 €	467.846,97 €	4.210.622,77 €
80300520	279.057,39 €	418.586,08 €	418.586,08 €	139.528,69 €	1.255.758,25 €
				TOTALE	6.905.235,84 €

- di nominare, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il Dott. Marcello Taurozzi, Dirigente Farmacista in servizio presso la Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le

---

prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DIRETTORE SANITARIO  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO  
LORENZONI MARIANNA  
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE  
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)